

Direzione Generale per l'Impiego

CIRCOLARE N.71/99

Roma, 30 Settembre 1999

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

Divisione II

Prot. n. 4144/03.01.003

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Settore Politiche del Lavoro
Settore Ispezione del Lavoro
LORO SEDI

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
Settore Politiche del Lavoro
Settore Ispezione del Lavoro
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare n.33/99 del 26.4.99. Soci
lavoratori di Cooperative di lavoro.

ALLE AGENZIE REGIONALI PER L'IMPIEGO
LORO SEDI

AI SOTTOSEGRETARI DI STATO

ALLE DIREZIONI GENERALI Divisioni I

ALL' UFFICIO CENTRALE O.F.P.L. Divisioni I

AL SERVIZIO CENTRALE PER IL
COORDINAMENTO DEGLI ISPETTORI DEL
LAVORO

AL DIRIGENTE GENERALE RESPONSABILE
SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

ALL'UFFICIO PER LE RELAZIONI CON
IL PUBBLICO

AI CONSIGLIERI MINISTERIALI

AL SERVIZIO CONTROLLO INTERNO

LORO SEDI

ALL' I.N.P.S Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Via Ciriaco De Mita, 20 ROMA

Con nota n.4563/03.01.003 del 13.9.1996 la scrivente così esprimeva il proprio parere in merito alla questione della iscrizione nelle liste del collocamento dei soci-lavoratori di cooperative di produzione e lavoro:

"I soci di cooperative,, che,, non possono essere considerati lavoratori subordinati, ma, lavoratori autonomi, debbono essere iscritti nella seconda classe, ma, occorre precisare, soltanto ed esclusivamente nel caso e per il periodo in cui prestino le proprie attività lavorative a favore della cooperativa in adempimento del contratto sociale.

Qualora, invece, nessuna prestazione d'opera sia svolta dai soci a favore della cooperativa, deve ritenersi che gli stessi possono essere iscritti nella prima classe della graduatoria di cui all'art.10, per ovvi motivi di equità e di parità di trattamento, sussistendo per detti soci condizioni occupative sostanzialmente identiche a quelle degli altri lavoratori iscritti nella prima classe".

La scrivente, cioè, ritenne di poter differenziare nel modo indicato la categoria dei soci lavoratori dalla restante categoria dei lavoratori autonomi non soltanto per ragioni "di equità e di parità di trattamento", stante la sostanziale analogia delle "condizioni occupative" rispetto a quelle degli altri lavoratori iscritti nella prima classe, ma anche, per l'assenza, al tempo, di criteri oggettivi utili a consentire l'iscrizione nelle liste di collocamento dei lavoratori autonomi senza lesione dei diritti e delle aspettative dei lavoratori inoccupati e disoccupati iscritti nelle predette liste.

Successivamente, peraltro, intervenne la sentenza della Corte Costituzionale n.65 dell'8-12 marzo 1999 (in G.U. - 1° serie speciale - n.11 del 17.3.99), che ha individuato la misura del reddito imponibile prodotto nel corso dell'anno solare quale criterio distintivo per stabilire se il lavoratore autonomo debba essere iscritto nella prima o nella seconda classe.

La Corte Costituzionale ha anche quantificato tale limite reddituale in £ 7.200.000 annue imponibile, in analogia con quanto disposto dal decreto legislativo n. 468/97 in materia di lavori socialmente utili.

Alla luce, pertanto, dell'art.8 del decreto legislativo n.468/97 il quale stabilisce che "l'assegno per i lavori socialmente utili è cumulabile con i redditi relativi ad attività di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata", e che "per attività di lavoro occasionale si intendono quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di lire 7.200.000 lorde" ed in conformità della ricordata sentenza della Corte Costituzionale n.65, la scrivente, con circolare n.33/99, prot. n. 1757/03.01.003 del 26.4.1999 disponeva che "tutti coloro che svolgono attività autonoma e nei soli limiti reddituali individuati dal suddetto art.8, comma 4, del decreto legislativo n.468/97, non dovendosi individuare altri limiti temporali (peraltro esclusi nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale) se non quello costituito dall'anno solare, possono iscriversi ovvero mantenere l'iscrizione nella prima classe del collocamento".

Con l'occasione, e contestualmente, con riferimento ai soci-lavoratori di cooperative di lavoro, in attesa di un più completo riesame della questione, veniva, ribadito il parere già espresso nella nota n.4563 sopracitata.

Tutto ciò premesso, pertanto, attualmente non può non rilevarsi che le innovazioni introdotte con l'art.8 nonché l'interpretazione della citata sentenza della Corte Costituzionale abbiano ormai completamente colmato il vuoto normativo che aveva determinato la scrivente alla emanazione del parere di cui alla nota n.4563 ed alla sua conferma, sia pure in via transitoria, nella circ. n.33/99.

Deve, di conseguenza, ritenersi che non sussistano più, le ragioni che hanno indotto a suo tempo la scrivente a differenziare la posizione dei soci lavoratori di cooperative di lavoro dalla restante categoria dei lavoratori autonomi e che, conseguentemente, ai fini dell'iscrizione nella lista di collocamento, debba applicarsi anche ad essi lo stesso criterio del reddito imponibile, così come precisato nella circ. n.33/99.

In riferimento, a quest'ultima circolare, infine, è evidente che per un mero errore materiale è stato indicato all'ultimo paragrafo il comma 1 lettera c), dell'art.10 Legge 28.2.1987, n.56 invece della lettera a) sempre del medesimo comma. L'inciso va dunque letto "di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1 lettera a)".

IL DIRETTORE GENERALE

Daniela Carlà

